

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino                 | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Avv. Giuseppe Spennacchio                     | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Prof. Avv. Andrea Pericu                      | Membro designato dal C.N.C.U.                                      |

nella seduta del 28 febbraio 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia attiene ad un contratto di conto corrente di corrispondenza, stipulato tra il ricorrente e la banca, sul quale vengono addebitate le commissioni relative alle operazioni di negoziazione titoli effettuate dallo stesso ricorrente, titolare altresì di un rapporto di deposito titoli presso la convenuta. In data 2 agosto 2010, il consumatore interessato aveva ricevuto dalla banca una lettera raccomandata, con cui veniva evidenziato che, con decorrenza 2 ottobre 2010, le commissioni applicate al rapporto in questione sarebbero aumentate, in quanto ricondotte a quelle previste per la "categoria 33".

A seguito di tale comunicazione, la banca aveva comunque continuato ad applicare, fino al luglio 2011, le vecchie commissioni e, solo a partire da tale mese, ne aveva aggiornato l'importo. In data 5 novembre 2011 faceva seguito una comunicazione con cui il ricorrente lamentava la presenza di annotazioni di addebito per commissioni per importi ingiustificati. Il ricorrente evidenziava, al riguardo, che la condotta concretamente assunta dalla banca nel periodo ricompreso tra ottobre 2010 e luglio 2011 implicava un tacito superamento della proposta di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali inviata il 2 agosto 2010. Per altro nel documento di sintesi allegato all'estratto conto al 31 dicembre 2010 la banca aveva indicato l'applicazione di commissioni ridotte rispetto a quanto preannunciato nella suddetta lettera del 2 agosto 2010.

Pertanto la banca aveva addebitato il conto, a partire dal luglio 2011, per somme eccedenti gli importi fissati contrattualmente. Il reclamo veniva inoltrato, dunque, all'Ufficio Relazioni con la Clientela della banca, al fine di ottenere l'applicazione delle commissioni così come indicate nel suddetto Documento di Sintesi e ripristinare il regolare svolgimento del rapporto di conto corrente.

La banca, con comunicazione del 1° marzo 2012, riscontrava il reclamo del ricorrente comunicando di aver provveduto, in segno di attenzione nei suoi confronti, con decorrenza 24 febbraio 2012, ad applicare commissioni nella misura dello 0.10%; non faceva, tuttavia, nessun accenno ad un eventuale riaccredito delle commissioni ritenute non dovute da parte del cliente, sul conto corrente su cui esse venivano addebitate. In data 26 luglio



2012 il cliente faceva seguire il ricorso, in cui lamentava il carattere non soddisfacente della risposta della banca e richiedeva:

- che sia ravvisata, e affermata, la revoca tacita o perdita di efficacia del preavviso di modifica unilaterale del rapporto di intermediazione su strumenti finanziari di cui alla lettera dell'intermediario del 2 agosto 2010;
- che, conseguentemente, sia ravvisata la non legittimità delle maggiorazioni della banca applicate alle commissioni e spese negli acquisti di titoli obbligazionari e di Stato effettuati successivamente al luglio 2011;
- che sia affermato il correlativo obbligo della banca di restituire, previo conteggio sulla base dei fissati bollati, le somme addebitate in più rispetto a quelle dovute.

Nelle controdeduzioni, protocollate in data 5 ottobre 2012, la convenuta precisava innanzitutto di aver variato il 26 luglio 2011 le commissioni sul conto corrente del cliente, conformandosi a quanto già preavvisato con la precedente comunicazione del 2 agosto 2010; inoltre la banca sottolineava come in merito il cliente avesse confermato *“che la banca gli aveva correttamente preannunciato la modifica unilaterale del contratto, specificando che sarebbe stato adottato il trattamento previsto per la categoria 33”*. La banca precisava poi che la facoltà di modifica unilaterale delle condizioni del contratto di conto corrente è prevista dalla legge, a fronte del riconoscimento, in favore del correntista, di un diritto di recesso che, tuttavia, il ricorrente non aveva inteso esercitare.

La convenuta concludeva le proprie controdeduzioni chiedendo al *“Collegio di respingere il ricorso”*. Come richiesto, le controdeduzioni venivano trasmesse dalla Segreteria Tecnica al ricorrente in data 22 ottobre 2012.

## DIRITTO

Ai fini della disamina della controversia il Collegio ritiene rilevanti i seguenti aspetti:

- 1) presupposti e modalità di esercizio dello *ius variandi*;
- 2) trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- 3) correttezza di comportamento nelle relazioni tra intermediari e clienti.

In via preliminare si pone la questione dell'efficacia *“originaria”* della comunicazione inviata dalla convenuta al ricorrente al fine di modificare unilateralmente le condizioni del rapporto contrattuale inerenti le commissioni applicate per la negoziazione di obbligazioni e titoli di stato. Con riferimento a tale aspetto, il Collegio rileva che risulta agli atti la proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente, inviata al correntista nel corso dell'agosto 2010, che contempla, seppure in via indiretta, la definizione degli oneri per l'attività di intermediazione su strumenti finanziari, al fine di adeguarli alle condizioni previste per la categoria nella quale era inserito il rapporto intestato al cliente.

Alla luce degli elementi a sua disposizione, il Collegio esclude che possano rinvenirsi, nel caso di specie, profili di illegittimità nella procedura adottata dalla banca rispetto a quanto previsto dalle norme che disciplinano la materia. E' infatti lo stesso ricorrente a dare atto di aver regolarmente ricevuto la comunicazione inviata dalla banca in data 2 agosto 2010, senza esprimere alcuna doglianza in merito alla ritualità ed *“originaria”* efficacia di tale comunicazione.

L'oggetto della disamina deve piuttosto concentrarsi su una seconda questione, attinente agli effetti che la condotta concretamente assunta dall'intermediario dopo aver inviato la predetta comunicazione possono avere sul contenuto della stessa, anche alla luce dei principi di carattere generale posti in tema di trasparenza. Sotto questo profilo il Collegio è chiamato a valutare le lagnanze del ricorrente in merito all'applicazione al rapporto di conto corrente delle nuove e peggiorative condizioni preannunciate nella lettera del 2 agosto 2010, solo a partire dal luglio 2011, ed all'asserita intervenuta revoca tacita della



variazione solo prefigurata, per effetto del comportamento concludente posto in essere dall'intermediario.

Sul punto occorre considerare come la banca non solo abbia continuato, anche dopo la data del 2 ottobre 2010 (indicata nella sua comunicazione del precedente 2 agosto quale termine di decorrenza delle nuove condizioni), ad addebitare le commissioni al tasso precedentemente applicato; ma, ciò che più rileva, abbia specificamente fatto riferimento alle "vecchie" commissioni (al tasso dello 0,04%) nel documento di sintesi allegato all'estratto conto al 31 dicembre 2010 e riportante, quindi, le condizioni applicate a tale data. Per altro in tale documento si specifica altresì che tali condizioni avevano decorrenza a partire dal 4 ottobre 2010.

Così facendo la banca ha espressamente confermato al proprio cliente quali erano le condizioni che disciplinavano il rapporto al 31 dicembre 2010, ingenerando nel medesimo l'affidamento sull'intenzione, da parte dello stesso intermediario, di non dare seguito alla preannunciata variazione del tasso. Ne consegue che, in mancanza di una successiva ed efficace nuova comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB, l'intermediario non aveva diritto di cominciare ad applicare, a partire dal luglio 2011, la nuova commissione al tasso dello 0,13%.

Nessun rilievo può essere attribuito, al riguardo, all'allegazione svolta dall'intermediario in sede di controdeduzioni, secondo cui la mancata applicazione di tali commissioni nei mesi precedenti sarebbe stata dovuta solo ad un disguido organizzativo interno alla banca risolvendosi, in ultima analisi, in un beneficio per il cliente. Analoghe considerazioni possono essere formulate anche con riferimento all'eccezione della resistente relativa al mancato esercizio del diritto di recesso da parte del cliente; le valutazioni eventualmente operate dal ricorrente, all'atto della ricezione della comunicazione di variazione, in merito all'opportunità o meno di recedere in quel momento dal rapporto, non possono assumere un valore vincolante e tale da implicare il riconoscimento della legittimità dell'operato della banca allorché si siano verificate, come nel caso di specie, delle circostanze tali da rendere inefficace quella stessa comunicazione.

Quanto sin qui richiamato induce il Collegio a ritenere che in tale ambito sia contestabile il rispetto, da parte della convenuta, delle condizioni previste dall'art. 1175 c.c. Più specificamente, il Collegio ritiene che la resistente non abbia operato nel rispetto delle previsioni contrattuali, così danneggiando il cliente.

In conclusione il Collegio ritiene che la comunicazione di variazione inviata in data 2 agosto 2010 abbia perso successivamente ogni efficacia, in quanto superata e smentita dalla condotta operata dalla banca e dalle successive comunicazioni dalla medesima inviate. Con riferimento alla richiesta, da parte del ricorrente, di ottenere la restituzione delle somme addebitate in più rispetto a quelle dovute, si osserva che essa merita di essere accolta quanto all'affermazione del relativo diritto, con l'invito all'intermediario a volersi uniformare a tale principio; per altro il Collegio non può provvedere alla determinazione del relativo importo, anche perché parte attrice non ha prodotto una prova documentale completa a supporto della propria istanza, avendo allegato solo alcuni "esempi di fissati bollati successivi al luglio 2011".

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta l'inefficacia della comunicazione di variazione inoltrata dall'intermediario ma successivamente smentita da ulteriori comunicazioni e condotte.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Decisione N. 1901 del 10 aprile 2013

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO

IL CASO.it